

CITTA' DI
VENEZIA



**Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura**

**CAPITOLATO SPECIALE PER AFFIDAMENTO DIRETTO DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA MUSICALE "OTTOBRE MARGHERA IN
JAZZ - 2025 AL "TEATRO AURORA" DI MARGHERA,**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023

I N D I C E

- Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE**
- Art. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO**
- Art. 3 - IMPORTO**
- Art. 4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 5 - DURATA E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**
- Art. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI**
- Art. 7 - PENALI**
- Art. 8 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO**
- Art. 9 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- Art. 10 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO**
- Art. 11 - TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: SICUREZZA E RISCHI**
- Art. 12 - TUTELA DEI DIPENDENTI, SOCI, COLLABORATORI: REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA**
- Art. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DI CONTRATTO. SUBAPPALTO**
- Art. 14 - STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**
- Art. 15 - RISOLUZIONE CONTRATTUALE E RECESSO**
- Art. 16 - PROCEDURE CONCORSUALI**
- Art. 17 - NORME REGOLATRICI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE**
- Art. 18 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**
- Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- Art. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO**
- Art. 21 - PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ' E ORGANIZZAZIONE (PIAO) - RISCHI
CORRUTTIVI E TRASPARENZA**
- Art. 22 - REFERENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il presente documento descrive i contenuti del rapporto contrattuale tra l'aggiudicatario e la stazione appaltante. Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla documentazione del Bando di abilitazione CONSIP dei fornitori di servizi per la partecipazione al mercato elettronico (Me.P.A.).

Art. 1 – Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Area Sviluppo Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico

Settore Cultura - sede piazzetta C. Battisti n. 4 – 30174 Venezia Mestre tel. 041 274 6187

E-mail istituzionale: cultura@comune.venezia.it

Indirizzo PEC: cultura@pec.comune.venezia.it

Art. 2 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto, di cui al presente capitolato, ha per oggetto il servizio di organizzazione di programma musicale "Ottobre Marghera in Jazz – 2025 al "Teatro Aurora" di Marghera.
2. Il servizio, per le sue specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023; inoltre non riveste un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48 co. 2 del d.lgs. 30/2023.
3. In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'appaltatore uscente qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto (art. 120 d.lgs. 36/2023).

Art. 3 – Importo

1. L'importo per il servizio in oggetto è di **€ 8.000,00.= oneri fiscali esclusi** e ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Art. 4 – Descrizione del servizio

Servizio di organizzazione di un **programma musicale "Ottobre Marghera in Jazz - 2025" (opera e concerti) al "Teatro Aurora" di Marghera** con le seguenti finalità:

- offrire servizi culturali dedicati alla musica in spazi dedicati;
- promozione dell'integrazione mediante occasioni di socializzazione ed incontro su base artistica;
- promozione della produzione di arte e specificatamente musica in modalità partecipativa ed inclusiva.

- I tre incontri dovranno svolgersi grazie alla collaborazione tra la Pubblica Amministrazione del Comune di Venezia, il Dipartimento Jazz del Conservatorio Benedetto Marcello e l'Associazione "Marghera 2000".

- Il programma prevede tre concerti che si svolgeranno presso il Teatro Aurora di Marghera. Per la prima volta si esibiscono insieme alcuni tra i più apprezzati docenti di jazz dei Conservatori del Nordest, guidati dalla voce di Claudia Pantalone. L'ensemble degli studenti del Conservatorio Veneziano "Benedetto Marcello" incontra il fisarmonicista Fausto Beccalossi, artista di fama internazionale, noto per la sua versatilità e profondità espressiva.

L'affidatario del servizio dovrà farsi carico di:

- programmazione delle attività incluse le pratiche amministrative necessarie;
- service tecnico concerti (tecnico audio e luci; scheda tecnica e backline);
- cachet, agibilità (ex enpals), accoglienza artista, viaggi, vitto e alloggio;
- provvedere alle eventuali pratiche Siae e LEA e al pagamento dei relativi diritti;
- realizzazione (progettazione e stampa) e distribuzione di materiali promozionali, social, nonché quanto altro necessario per una idonea pubblicità, le grafiche e le tempistiche saranno da concordare con il Settore Cultura;
- rendicontazione dell'attività con documentazione che evidenzia l'affluenza di pubblico e partecipanti;

- provvedere all'eventuale stipula dei contratti di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per gli artisti e partecipanti ai laboratori.

Al fine della corretta realizzazione del progetto, il Comune di Venezia - Settore Cultura mette a disposizione:

- "Teatro Aurora" di Marghera;
- supporto alla comunicazione tramite i canali ufficiali (social, c.s. e sito Cultura Venezia);
- luogo per la realizzazione del concerto incluse, se necessarie, occupazioni di suolo pubblico e autorizzazione all'evento.

L'operatore economico deve presentare la propria proposta di realizzazione delle attività, con un **piano economico** di gestione della stessa con budget di spesa e di entrate e deve indicare **l'aliquota IVA applicata**.

L'Amministrazione si riserva di richiedere successivamente eventuale rendicontazione delle attività svolte.

Criteri Ambientali minimi per il servizio di organizzazione di eventi

1. Ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 459 del 19 ottobre 2022, l'attuazione dei Criteri Ambientali Minimi per gli eventi mira a ridurre gli impatti ambientali del settore e a promuovere la diffusione di buone pratiche di accessibilità e inclusione, il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Gli eventi sono realizzati secondo un approccio inclusivo che tiene conto delle differenti specifiche esigenze di tutti i possibili partecipanti: famiglie con bambini, persone molto anziane, persone con difficoltà o con disabilità, che garantiscano la piena fruibilità degli eventi accessibili a tutti.
2. Gestione dei rifiuti. La gestione dei rifiuti prodotti nello svolgimento dell'evento è effettuata conformemente alle modalità previste nel territorio in cui viene svolto, garantendo la raccolta differenziata. I contenitori dedicati per ciascuna tipologia di raccolta sono posizionati in punti strategici facili da raggiungere, facilmente riconoscibili e visibili e opportunamente segnalati da adeguata informazione nelle brochure/informazioni inerenti all'evento.
3. Formazione al personale: Tutto il personale coinvolto nell'evento, compresi i fornitori di servizi, e' adeguatamente formato, a seconda delle mansioni, sulle tematiche relative alle principali misure da adottare per rendere un evento sostenibile riducendone i relativi impatti ambientali e sociali e dunque sensibilizzarlo sull'importanza di una gestione sostenibile dei processi in cui sono coinvolti. La formazione riguarda in particolare misure volte a: ridurre i consumi energetici attraverso la corretta gestione degli apparati di illuminazione e dispositivi tecnologici; contenere i consumi idrici; attuare la corretta gestione dei rifiuti.

Art. 5 – Durata e Modalità di esecuzione del servizio

1. Durata del servizio e validità dell'affidamento: **dal 4 al 18 ottobre 2025**.
2. A partire dalla data di decorrenza del servizio, l'affidatario deve essere in grado di provvedere a tutte le attività indicate nel presente capitolato.

Art. 6 – Verifiche e controlli

1. L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi.
2. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'[articolo 50, comma 1, lettere a\) e b\)](#), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.
2. Ai sensi della Delibera ANAC n. 497 del 29/10/2024 ad oggetto "Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alle modalità di espletamento dei controlli e delle verifiche da svolgere

durante la fase esecutiva degli appalti di servizi e forniture”, la stazione appaltante effettuerà ispezioni a sorpresa con cadenza periodica.

Art. 7 – Penali

1. Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.
2. Il Committente prevede penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.
3. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
4. Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
5. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.
6. Dal pagamento dei corrispettivi sarà detratto:
 - l'importo delle eventuali penalità applicate per inadempienze a carico dell'appaltatore e di quant'altro dallo stesso dovuto ai sensi del presente articolo;
 - la ritenuta dello 0,50% prevista dall'art. 11 co. 6 secondo periodo del D.Lgs 36/2023.
7. Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'affidatario con lettera raccomandata a/r, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Art. 8 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. Il corrispettivo del servizio sarà liquidato dal Servizio Affari generali e Bilancio su presentazione di regolare fattura con la modalità di 30/60 giorni dal termine dell'evento.
2. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta di garanzia dello 0,5% da liquidare ai sensi dell'art.11 comma 6 del D. Lgs 36/2003.
3. Le fatture dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e dovranno essere intestata a Comune di Venezia – Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico Settore Cultura, piazzetta Battisti n. 4 – Venezia Mestre, indicare obbligatoriamente gli estremi identificativi del contratto, l'indicazione sintetica dell'oggetto, il codice CIG del servizio, l'importo complessivo fatturato e tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato). Dovranno essere inoltrate in formato digitale con il codice univoco ufficio “UFWX64” e nome ufficio “Uff_eFatturaPA”. In mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.
4. Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato e atti allegati è erogato sulla base di eventuale rendicontazione delle attività svolte. Sarà disposto con atto dirigenziale e verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e a servizio regolarmente effettuato.
5. L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al soggetto affidatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.
6. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, gli obblighi di fatturazione nei confronti della stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti.

7. Il meccanismo dello Split Payment è regolato dall'art. 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società" del DPR n. 633/1972 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e ss.mm.ii.

Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i al contratto in oggetto o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.
3. L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi del contratto, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
4. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 il contratto di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 10 – Responsabilità e obblighi dell'affidatario

1. L'affidatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
2. L'affidatario è tenuto ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto nel presente atto e documentazione allegata con la migliore diligenza e attenzione e ne è responsabile verso l'Amministrazione Comunale.
3. L'affidatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
4. L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei materiali.
5. Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, ha diritto di richiedere al soggetto il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.
7. Qualora l'affidatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.
8. In caso di avvalimento (art. 104 d.lgs 36/2023), l'operatore economico e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido dell'esecuzione del contratto.

Art. 11 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e rischi

1. Ai fini del rispetto delle indicazioni presenti sul piano di gestione delle emergenze e sui documenti di agibilità dello spazio, in ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/08 e D.I. 22 luglio 2014) e di tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza e salute, l'affidatario si impegna a rispettare e garantire la piena applicazione di tutte

le normative citate con i relativi protocolli, sollevando completamente il Comune di Venezia da ogni eventuale responsabilità.

2. E' obbligo dell'aggiudicatario assicurare le misure di prevenzione, protezione e contenimento dei rischi previsti nei documenti di sicurezza adottati nel quadro dell'azione di cooperazione e coordinamento promossa dagli uffici comunali in ottemperanza dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dall'art. 16 del d.lgs. 106/2009 e s.m.i e l'osservanza, da parte dei propri dipendenti, degli adempimenti e delle misure di sicurezza previsti dagli appositi piani di sicurezza.

Art. 12 – Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: regolarità contributiva

1. Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti, soci o collaboratori.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 11 comma 6 D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
3. Le responsabilità civili e/o penali derivanti da sinistri e danni causati dal personale nell'espletamento dei servizi affidati restano ad esclusivo carico dell'operatore economico aggiudicatario, ivi comprese stipule di contratti di assicurazione per responsabilità civile.
4. L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.
5. Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Art. 13 – Divieto di cessione di contratto. Subappalto

1. Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023, i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dello stesso art. 119.
2. I servizi di cui al presente appalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto ai sensi dell'art.119 c.17.
3. Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore.
4. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Art. 14 – Stipula contratto e Spese contrattuali

1. Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'affidatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 d.lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del [Codice dell'amministrazione digitale](#) (d.lgs. 82/2005); secondo le modalità e le procedure messe a disposizione dal MEPA.
3. Il capitolato fa parte integrante del contratto.
4. Il contratto è stipulato nei termini indicati all'art. 18 co. 3 d.lgs. 36/2023.
5. Sono esenti dall'imposta di bollo, gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro (Allegato I.4 del d.lgs. 36/2023).
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula del contratto.

Art. 15 – Risoluzione contrattuale e recesso

1. La stazione appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano le condizioni indicate all'art. 122 del d.lgs. 36/2023, in particolare per modifica sostanziale del contratto. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; se l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, fermo restando il pagamento delle penali; per impiego di personale non idoneo a garantire le responsabilità gestionali affidate; in caso di mancato rispetto del Protocollo di legalità; per cessione del contratto ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023; in caso di applicazioni di penali in misura superiore, complessivamente, al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, come previsto dall'art. 126 d.lgs. 36/2023.
2. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'affidatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola: inosservanza di norme in materia di lavoro; inosservanza di norme in materia di sicurezza; violazione del divieto di cessione del contratto; ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.
3. L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,:
 - nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o la violazione di norme di legge o di regolamenti;
 - per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13/04/2023);
 - per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti.
4. L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
5. In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.
6. Ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. La facoltà di recedere ai sensi dell'art. 1671 c.c. è esercitata mediante invio di apposita comunicazione. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Art. 16 – Procedure concorsuali

1. Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha facoltà di recesso.
2. In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.
3. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applica l'art. 68 del d.lgs. 36/2023.
4. L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 17 – Norme regolatrici del rapporto contrattuale

1. Le condizioni del contratto concluso con l'affidatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.
2. Per quanto non espressamente indicato, il rapporto contrattuale è regolato:
 - dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal d.lgs. n. 36/2023 in materia di Contratti pubblici, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
 - dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata Acquistinretepa e dal bando **"Servizi – Categoria: Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi CPV: 79952000-2 Descrizione: Servizi di organizzazione di eventi"** nel Mercato Elettronico (ME.P.A.).

Art. 18 – Definizione delle controversie e foro competente

1. Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia.
2. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

1. Le Parti danno atto che, in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, si è provveduto a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del procedimento di affidamento per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e alla conclusione del contratto.
2. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in particolare, si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento Ue 2016/679, dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso Regolamento, garantendo l'adozione di adeguate misure di sicurezza al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative attività.
3. La stazione appaltante, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, ivi inclusi gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dalla normativa di riferimento.
4. In relazione alle prestazioni di cui al presente atto, l'affidatario assume il ruolo di autonomo titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 20 – Codice di Comportamento

1. L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023.
2. A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.
3. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 21 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) - Rischi corruttivi e Trasparenza

L'appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 257 del 30/12/2024, disponibile al seguente link: <https://www.comune.venezia.it/it/content/piano-performance>.

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con quanto previsto dal PIAO 2025-2027 alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al PIAO 2025-2027 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità (<https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>), come previsto dal PIAO 2025-2027 alla sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza"
- essere consapevole che ai sensi dell' art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

Art. 22 – Referente e Responsabile del procedimento

1. Per informazioni relative all'appalto, contattare la Responsabile del Servizio Rapporti con le Università dott.ssa Lodovica De Pità (telefono 041 274 7455) o scrivere all'indirizzo e-mail: lodovica.depita@comune.venezia.it.
2. Il dirigente del Settore Cultura e Responsabile Unico del Progetto è il dott. Michele Casarin; il responsabile del Procedimento di affidamento è la dott.ssa Lodovica De Pità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

(Pubbl. G.U. n.129 del 4 giugno 2013)

Fonte: Guritel

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001;

Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si chiede: di estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo di applicazione del presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione del fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n. 190 del 2012, trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di lavoro è regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la valutazione, da parte dell'amministrazione, della compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad organizzazioni, in quanto, assolto l'obbligo di comunicazione da parte del dipendente, l'amministrazione non appare legittimata, in via preventiva e generale, a sindacare la scelta associativa; di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2013;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Disposizioni di carattere generale

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.
2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui rapporto di lavoro è disciplinato in base all'articolo 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.
4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3

Principi generali

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4

Regali, compensi e altre utilità

1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.
4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.
5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.
6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.
7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.
2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10

Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11

Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici e telefonici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12

Rapporti con il pubblico

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.
4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.
5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13

Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.
3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari

dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

8. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale o segnalazione alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

9. Il dirigente, nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14

Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare

all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.

5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.

4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale

anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.

5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

7. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive che possono essere applicate esclusivamente nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. La disposizione di cui al secondo periodo si applica altresì nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9, primo periodo. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 28 novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì, 16 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013

Registro n. 4, foglio n. 300



**Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura**

**SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DI PROGRAMMA MUSICALE "OTTOBRE
MARGHERA IN JAZZ - 2025" (OPERA E CONCERTI) AL "TEATRO AURORA" DI
MARGHERA**

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023

DISCIPLINARE

Il presente documento contiene le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte mediante RdO – Trattativa Diretta, tramite piattaforma mercato elettronico.

Contesto in cui è inserito il servizio

La Parrocchia di S. Antonio a Marghera gestisce il Teatro AURORA sito in Via Padre Egidio Gelain 11, luogo di educazione e aggregazione musicale, che comprende un fabbricato con sala di ricreatorio e locali adatti ove raccogliere la gioventù per l'educazione morale religiosa e doposcuola con ampio cortile per un sano divertimento agli stessi, del quale il Comune di Venezia ha in gestione alcune giornate durante l'anno.

Rientra nei programmi dell'Area Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico del Comune di Venezia promuovere e sostenere le attività di carattere culturale di significativa valenza ed istituzionali, mettendo a disposizione strutture idonee complete di attrezzature adeguate.

Procedura di scelta del fornitore da parte del Comune di Venezia

Il Comune di Venezia intende procedere all'affidamento diretto del servizio di organizzazione di un programma musicale "Ottobre Marghera in Jazz " (opera e concerti) al "Teatro Aurora" di Marghera ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023 mediante rdo - trattativa diretta nel portale acquistinretepa con operatore iscritto in Consip.

Calcolo degli importi con indicazione degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del servizio

Il valore presunto dell'appalto è di **€ 8.000,00.=** oneri fiscali esclusi di cui:

- **€ 8.000,00.=** oneri fiscali esclusi come importo per il servizio in oggetto. Tale importo massimo da ribassare è stato quantificato verificando i prezzi medi presenti nel Mercato;

All'importo del contratto non va aggiunto contributo da versare all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) da parte della Stazione Appaltante.

La durata del servizio e la validità dell'affidamento sono fissati nell'arco del mese di ottobre 2025.

Il servizio, per le sue specificità e le sue caratteristiche, non è stato accorpato artificialmente né è frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023.

Modalità di presentazione dell'offerta

L'operatore economico individuato iscritto in CONSIP/Mepa al bando "**Servizi – Categoria: Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi CPV: 79952000-2 Descrizione: Servizi di organizzazione di eventi**" è invitato in via telematica a presentare la propria migliore offerta economica per l'affidamento del servizio sopra descritto entro i termini indicati nella RdO - Trattativa Diretta nel portale Acquistinretepa.

Il concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione secondo il disposto dell'art. 17 comma 4 d.lgs. 36/2023.

Le offerte e/o le eventuali comunicazioni dovranno essere trasmesse direttamente attraverso il sistema M.E.P.A. e le risposte alle richieste di chiarimento verranno inviate prima della scadenza dei predetti termini attraverso la piattaforma dedicata nel M.E.P.A. Con la presentazione dell'offerta si intenderanno implicitamente visionati ed accettati i chiarimenti pubblicati entro il suddetto termine.

La presentazione dell'offerta costituisce piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel capitolato e nei documenti allegati e di quanto previsto al bando **"Servizi – Categoria: Servizi ricreativi, culturali, sportivi e di Organizzazione eventi CPV: 79952000-2 Descrizione: Servizi di organizzazione di eventi"** ai fini della partecipazione al Mercato MEPA.

Documenti da presentare a corredo dell'offerta

L'operatore economico individuato deve presentare:

A) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 a firma del legale rappresentante, preferibilmente in conformità al modulo allegato, cui è unita copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore, attestante:

- i dati identificativi dell'operatore economico: nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica del titolare dell'impresa individuale, ovvero di tutti i soci della società in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, soci di maggioranza, di tutti i direttori tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi; domicilio e informazioni di contatto; codice fiscale, partita IVA, recapiti telefonici, indirizzo mail e indirizzo di posta elettronica certificata;
- la tipologia di impresa;
- la Camera di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la durata e la data di termine, la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto; l'iscrizione all'Albo Nazionale del Ministero delle Attività Produttive delle Società Cooperative e/o l'iscrizione negli appositi Registri Regionali delle Società Cooperative;
- la forma di partecipazione alla procedura d'appalto;
- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto previste dall'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023;
- di non trovarsi in una delle cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura, previste dall'art. 95 del d.lgs. n. 36/2023;
- di essere o meno assoggettato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (l. 68/99);
- le posizioni INPS, INAIL, l'Agenzia delle Entrate competente e C.C.N.L. applicato, il numero dei dipendenti occupati;
- il possesso dei requisiti di legalità e dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 d.lgs. 36/2023 per la partecipazione alla selezione;
- le esperienze pregresse idonee;
- di essere in grado di produrre i certificati e le altre forme di prove documentali del caso con l'eccezione che il Comune di Venezia sia già in possesso della documentazione in questione;
- che è stata presa esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione, tenuto conto degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, come disposto dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- che sono accettate in via preliminare, ai sensi dell'art. 1341 comma 1 e 2 c.c. senza condizione o riserva alcuna, le clausole contrattuali individuate nel capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti;
- di accettare le disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità" rinnovato il 17/09/2019 tra Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190 del 06/11/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 13/04/2023, di cui al d.p.r. 62/2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti nello stesso;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- l'assenza di conflitto di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia - Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; il testo completo dell'informativa è disponibile al link <https://www.comune.venezia.it/it/content/informative-dati-personali>;
- che le informazioni riportate sono veritiere e corrette;
- di attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO 2025-2027 del Comune di Venezia - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di G. C. n. 257 del 30/12/2024.

B) La propria proposta di realizzazione delle attività e un piano economico di gestione della stessa con budget di spesa e di entrate e indicazione dell'aliquota IVA applicata che è tenuto ad applicare.

L'importo deve essere congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta. Il corrispettivo dovuto, indicato nell'offerta economica, sarà determinato a proprio rischio dall'operatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

L'offerta economica dovrà essere proposta per tutto il servizio richiesto.

Non saranno ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel capitolato.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta e su ogni allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta economica.

Non saranno ammessi a presentare la propria offerta soggetti che siano privi dei requisiti o che siano destinatari di provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

In caso di raggruppamenti, il mandato deve risultare da scrittura privata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti nei confronti del Comune affidante, per la partecipazione alla selezione, per la sottoscrizione del contratto e per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla selezione, fino alla estinzione di ogni rapporto.

Criterio di aggiudicazione

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 108 co. 1 d.lgs. 36/2023, possono essere aggiudicati in base al **criterio del minor prezzo**, i contratti relativi all'affidamento dei servizi di natura intellettuale di importo inferiore a 140.000 euro.

Le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 54 d.lgs. 36/2023).

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Inoltre, in relazione alle concrete disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio o di avviare una nuova procedura qualora l'offerta del miglior offerente sia comunque incompatibile con le risorse assegnate.

L'Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento del servizio in presenza di indisponibilità di risorse economiche senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere e/o avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo nei confronti della medesima.

Allegati:

1. Capitolato speciale;
2. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3. Dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ("Tracciabilità dei flussi finanziari");
4. DPR 62/2013 Codice di comportamento;

5. Codice di comportamento interno del Comune di Venezia (78/2023);
6. Protocollo di legalità del 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
7. Informativa per il trattamento dei dati personali.

Al Comune di Venezia
Area Sviluppo, Promozione delle Città e tutela
delle Tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura
P.tta C. Battisti, n. 4
30174 Venezia Mestre

Fascicolo 2025/X.1.1/175

Oggetto: Art. 3 Legge 136/2010 s.m.i. - Comunicazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto SILVESTRI ANNA nato a ----OMISSIS--- il ----OMISSIS--- e residente a ----OMISSIS--- in via ----OMISSIS--- codice fiscale: ----OMISSIS---, in qualità di legale rappresentante/ Titolare dell'impresa / della Società ASSOCIAZIONE MARGHERA 2000 con sede legale in MARGHERA (prov. VE), via PIAZZA MERCATO 3 partita iva ----OMISSIS--- , in relazione al contratto relativo al **programma musicale "Ottobre Marghera in Jazz – 2025 al "Teatro Aurora" di Marghera**, comunica i seguenti estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i. al contratto sopra indicato sono i seguenti:

CONTO CORRENTE

n.----OMISSIS---

intestato a ASSOCIAZIONE MARGHERA 2000 ABI ----OMISSIS---CAB ----OMISSIS---

IBAN----OMISSIS---BIC ----OMISSIS---

- che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:

nome ANNA cognome SILVESTRI, codice fiscale, ----OMISSIS--- luogo e data di nascita ----OMISSIS---

nome KATIA cognome SCARAMUZZA codice fiscale, ----OMISSIS--- luogo e data di nascita ----OMISSIS---

nome _____ cognome _____, codice fiscale, _____, luogo e data di nascita _____;

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare a Codesta Amministrazione ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Luogo e data

Firma
----OMISSIS---

Fascicolo 2025.X/1.1/149

Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.** Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) d.lgs. 36/2023 del servizio di organizzazione di un programma musicale "Ottobre Marghera in Jazz – 2025 al "Teatro Aurora" di Marghera.

Il/La sottoscritto/a SILVESTRI ANNA
nato/a a ----OMISSIS--- il ----OMISSIS---
residente a ----OMISSIS--- in via ----OMISSIS---
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE
di (*inserire la ragione sociale*) ASSOCIAZIONE "MARGHERA 200"
con sede legale a VENEZIA via PIAZZA MERCATO 3
codice fiscale ----OMISSIS--- partita IVA----OMISSIS---
telefono ----OMISSIS--- fax _____
indirizzo e-mail ASS.MARGHERA2000@GMAIL.COM_____
domicilio digitale (*art. 3 bis d.lgs. n. 82/2005*) **indirizzo PEC** _____

Persona di contatto SILVESTRI ANNA telefono ----OMISSIS---
Indirizzo PEC o e_mail ____ASS.MARGHERA200@GMAIL.COM_____
indirizzo Internet o sito web (*ove esistente*) _____

Eventuale procuratore del legale rappresentante:
nome _____ cognome _____ nato a _____ il _____
residente a _____ posizione/titolo ad
agire _____
codice fiscale _____ tel. _____

ai fini della partecipazione alla RdO - Trattativa Diretta nel portale AcquistinretePa per l'acquisizione del servizio di organizzazione di un programma musicale "Ottobre Marghera in Jazz – 2025 al "Teatro Aurora" di Marghera, di cui all'oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di false dichiarazioni, così come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000,

DICHIARA

a) che l'operatore economico è una:

- microimpresa (occupa meno di 10 persone, realizza fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di €) **SI X NO** ☐
- piccola impresa (occupa meno di 50 persone, realizza fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di €) **SI** ☐ **NO X**
- media impresa (occupa meno di 250 persone, realizza fatturato annuo non superiore a 50 milioni di € e/o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di €) **SI** ☐ **NO X**

b) che l'operatore economico è iscritto alla CCIAA di..... per la seguente attività:
e che i dati relativi all'iscrizione sono i seguenti:

- numero iscrizione data iscrizione
- forma giuridica
- durata della ditta/data termine.....;

oppure

(*per le cooperative sociali*) Che la cooperativa è iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di , sez.;

c) di partecipare alla procedura come:

X singolo;

☐ capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, con i seguenti soggetti:

_____(c.f. _____);
_____(c.f. _____);
_____(c.f. _____);

□ mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE o di una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete;

d) l'insussistenza delle cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto previste dall'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023:

- condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 416, 416-bis del codice penale](#) oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'[articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309](#), dall'articolo [291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43](#) e dall'[articolo 452-quaterdecies del codice penale](#), in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli [articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale](#) nonché all'[articolo 2635 del codice civile](#);

c) false comunicazioni sociali di cui agli [articoli 2621 e 2622 del codice civile](#);

d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995;

e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

f) delitti di cui agli [articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale](#), riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'[articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109](#);

g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

- sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati*, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'[articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'[articolo 84, comma 4, del medesimo codice](#). Resta fermo quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011](#), con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

* a) operatore economico ai sensi e nei termini di cui al [decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#);

b) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

c) un socio amministratore o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;

d) soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;

e) membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali;

f) componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

g) direttore tecnico o socio unico;

h) amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.

- Sono altresì esclusi:

a) l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all'[articolo 9, comma 2, lettera c\), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231](#), o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'[articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#);

b) l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all'[articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68](#), ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito;

c) in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del

personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14](#), dall'[articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) e dall'[articolo 124 del presente codice](#);

e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

e) l'insussistenza delle cause di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura, previste dall'**art. 95 del d.lgs. n. 36/2023**:

- qualora la stazione appaltante accerti:

a) sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);

b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'[articolo 16](#) non diversamente risolvibile;

c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;

d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara;

e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati.

- qualora la stazione appaltante ritenga, sulla base di qualunque mezzo di prova adeguato, che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali;

f) ai sensi dell'art. 17 l. 68/99 in materia di "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (*scegliere tra le due seguenti opzioni*), visto l'art. 61 del d.lgs. 36/2023:

☒ di non essere assoggettato alla l. 68/99;

☐ essere assoggettato alla l. 68/99 e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

g) di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (INPS – INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e di applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore NO DIPENDENTI; n.0 dipendenti occupati - Agenzia delle Entrate competente;

h) il possesso dei requisiti di legalità e dei requisiti generali di cui agli artt. 94-98 "Capo II - I requisiti di ordine generale" del d.lgs. 36/2023;

i) di essere in possesso delle seguenti documentate **esperienze pregresse idonee*** all'esecuzione delle prestazioni contrattuali (ex art. 50 co. 1 lett. b) d.lgs. 36/2023):

(indicare l'attività svolta, l'importo, il soggetto affidatario...)

MAGGIO MUSICALE E OTTOBRE MARGHERA IN JAZZ 2024 PER ENTRAMBI IL SOGGETTO AFFIDATARIO E' STATO VELA SPA PER € 7000 PER IL PRIMO ED € 4500 PER IL SECONDO;

*Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

l) ferme restando le disposizioni degli art. 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con l'eccezione che il Comune di Venezia sia già in possesso della documentazione in questione;

m) ai sensi dell'art. 1341 comma 1 e 2 c.c., che sono accettate in via preliminare, senza condizione o riserva alcuna, le clausole contrattuali individuate nella documentazione della procedura, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti;

n) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione del servizio, sulla determinazione della propria offerta, tenuto conto degli oneri previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza come disposto dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

o) di accettare le disposizioni contenute nel Patto di integrità o "Protocollo di legalità" rinnovato il 17/09/2019 tra Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190 del 06/11/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del patto d'integrità dà luogo alla risoluzione del contratto. In particolare, l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di prestazione, che venga avanzata nel corso della prestazione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente;

p) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento interno approvato con deliberazione di G.C. 78 del 13/04/2023, di cui al d.p.r. 62/2013 impegnandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dallo stesso; è prevista la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi dagli stessi sanciti;

q) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

r) l'assenza di situazioni di conflitto di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia – Area Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Cultura;

s) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento Ue 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; il testo completo dell'informativa è disponibile al link <https://www.comune.venezia.it/it/content/informative-dati-personali>;

t) che le dichiarazioni rese e i documenti riportati per la procedura di affidamento diretto sono veri-
tieri e corretti;

u) di attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione PIAO 2025-2027 del Comune di Venezia - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di G. C. n. 257 del 30/12/2024.

Firma del legale rappresentante ANNA SILVESTRI

(luogo) MARGHERA (data) 10/10/2025

La dichiarazione deve essere firmata dal legale rappresentante o titolare della ditta, di cui dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità valido ai sensi degli art. 38 del D.P.R. 445/2000. Può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

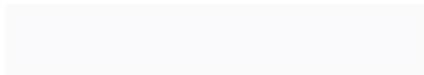
Nel caso di raggruppamento la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ogni soggetto costituente il raggruppamento anche se già formalmente costituito.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 71 comma 1 del d.p.r. 445/2000 di verificare tramite idonei controlli la veridicità ed autenticità delle attestazioni prodotte.

Rassegna musicale organizzata da Associazione "Marghera 2000", in collaborazione con la Pubblica Amministrazione del Comune di Venezia e il Dipartimento jazz Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia.

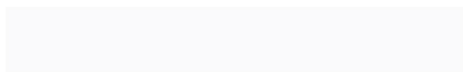
Tre concerti per esplorare le molte voci del jazz, tra lirismo, improvvisazione e libertà espressiva, nel cuore di Marghera." si svolgeranno presso il **Teatro Aurora – Marghera (Parrocchia di Sant'Antonio)**.

Programma



Jazz Academy all Stars - special guest Claudia Pantalone - voce

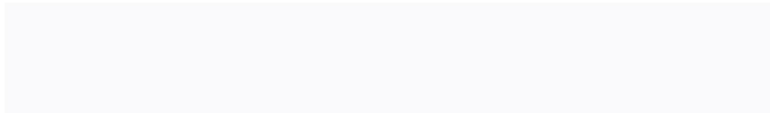
Special guest la voce intensa e magnetica di Claudia Pantalone, con Alfonso Deidda (sax), David Boato (tromba), Marcello Tonolo (pianoforte), Stefano Senni (contrabbasso) e Luca Colussi (batteria).



Back Beyond Project - Gabriele De Leporini trio

Si esibirà un trio guidato dal chitarrista Gabriele De Leporini con Giacomo Ieraci (basso) e Camilla Collet (batteria).

Per l'occasione si unisce come special guest il pianista Matteo Alfonso.



Benedetto Marcello Conservatory Ensemble

special Guest Fausto Beccalossi - fisarmonica

L'esibizione vedrà gli studenti dei corsi di jazz del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia e la straordinaria partecipazione del fisarmonicista Fausto Beccalossi.

In formazione Nina Baietta (voce), Gianlorenzo Scarpa (voce), Michele Bondesan (contrabbasso), Lorenzo Liuzzi (piano/tastiere), Valerio Vezzola (piano/tastiere) e Francesco Inverno (batteria).



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

***PROTOCOLLO DI LEGALITA'
AI FINI DELLA PREVENZIONE DEI
TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE***

Venezia,



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

PREMESSO

che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativo agli accordi tra amministrazioni pubbliche, stabilisce che le stesse possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

che il 21 novembre 2000 il Ministero dell'Interno e l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici hanno sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato, tra l'altro, a conseguire, tramite le Prefetture, la promozione e la tutela della legalità e trasparenza nel settore degli appalti attraverso appositi "Protocolli di Legalità" tra Prefetture e Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti privati interessati;

che, con Decreto del 14 marzo 2003, il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disciplinato le procedure di monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti industriali connessi alla realizzazione delle "grandi opere" per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa;

che l'art. 2 della Legge 15 luglio 2009, n. 94, ha esteso l'ambito di applicazione di tale azione di monitoraggio a tutte le opere pubbliche attraverso un ampliamento dei poteri del Prefetto di accesso ai cantieri, avvalendosi dei Gruppi Interforze di cui al citato Decreto del 14 marzo 2003;

che, con Decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, è stato adottato il Regolamento che disciplina il rilascio delle informazioni antimafia a seguito di accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici ;

che, al fine di introdurre ulteriori stringenti controlli volti a scongiurare eventuali traffici illeciti da parte di soggetti collusi con la mafia, è stata approvata la Legge 13 agosto 2010 n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" che prevede, tra l'altro, all'art. 3, la tracciabilità dei flussi finanziari connessi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che l'art. 2, comma 1, lettera c), della Legge n. 136/2010 ha istituito la Banca Dati Nazionale Unica, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente l'azione di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa, senza distinzione alcuna in relazione alla tipologia di detta attività e ai rapporti con la pubblica amministrazione, che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa, riguardano ogni "ipotesi" in cui l'attività economica sia sottoposta ad attività provvedimentale, che essa sia di tipo concessorio o autorizzatorio o, addirittura, soggetta a SCIA.

che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2011, sono state dettate norme per la promozione dell'istituzione, in ambito regionale, della stazione unica appaltante, attraverso la sensibilizzazione delle Amministrazioni aggiudicatrici;

che, con Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159, è stato adottato il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136";

che l'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48, relativo ai Protocolli di intesa e accordi da sottoscrivere con gli organi statali ed enti pubblici, stabilisce che, al fine di garantire efficaci ed efficienti forme di monitoraggio del mercato dei pubblici appalti e di prevenzione dei fenomeni criminali, la Regione promuove la stipulazione e la periodica revisione di protocolli di intesa con gli organismi istituzionali preposti al contrasto del crimine organizzato e mafioso, operanti nel territorio del Veneto;

che con Decreto Interministeriale del 21 marzo 2017, adottato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell'Infrastrutture e Trasporti, sono state individuate le procedure di monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa con l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito Comitato di Coordinamento;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

VISTI

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

il Protocollo d’Intesa, siglato il 15 luglio 2014, tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per la trasparenza e legalità negli appalti pubblici;

le “Seconde linee guida”, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e dal Ministro dell’Interno il 27 gennaio 2015, per l’applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell’ambito della prevenzione anticorruzione e antimafia, previste dall’art. 32, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 144;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 201/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”;

il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 38, recante “Attuazione della decisione quadro n. 2003/568/ GAI del Consiglio dell’UE, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato” che ha novellato l’art. 2635 c.c. in materia di corruzione nel settore privato;

la Legge 17 ottobre 2017, n. 161, recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”;



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, con riferimento all’art. 25 (sanzioni in materia di subappalti illeciti), che prevede un inasprimento del trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che facciano ricorso, illecitamente, a meccanismi di subappalto;

RITENUTO

che l’esperienza anche a livello territoriale ha dimostrato che i protocolli di legalità assumono una valenza significativa nella capacità di anticipare la soglia delle verifiche e, di conseguenza, della prevenzione antimafia, in quanto rafforzano la rete di monitoraggio e consentono di estendere i controlli a forniture e prestazioni di servizi altrimenti escluse dalle cautele antimafia;

che, anche alla luce della direttiva adottata in materia in data 23 giugno 2010 dal Ministro dell’Interno, risulta opportuno aggiornare ed estendere tali patti, valorizzando il livello regionale per uniformare i contenuti rispetto alle diverse stazioni appaltanti e cogliere gli ulteriori vantaggi che possono derivare dalla realizzazione di un’unica rete di monitoraggio ultraprovinciale;

che è interesse anche delle stazioni appaltanti, dei contraenti generali e dei concessionari di opere pubbliche assicurare il rispetto della legalità e difendere la realizzazione dell’opera da tentativi di infiltrazione mafiosa, attraverso una più intensa, costante collaborazione che abbia come obiettivo il contrasto dei tentativi di infiltrazione criminale, in un quadro di sicurezza pubblica garantita e partecipata;

che le province venete sono interessate dalla realizzazione di importanti opere pubbliche che determinano, per volume d’investimento, complessità e durata dei lavori, un rilevante impatto sui territori di competenza;



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che sono fatte salve le disposizioni dell'art. 194, comma 3, letta. d) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 relative all'affidamento degli interventi al Contraente Generale;

che in data 7 gennaio 2016 è diventata pienamente operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia (B.D.N.A.), come stabilito dall'art. 99, comma 2 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. Codice Antimafia) secondo le modalità previste dal DPCM 30 ottobre 2014, n. 193;

che il precedente Protocollo d'intesa, sottoscritto il 9 gennaio 2012, tra le Prefetture del Veneto, l'Unione Province del Veneto, l'ANCI Veneto e la Regione del Veneto, rinnovato il 7 settembre 2015, con durata di tre anni dalla data della stipula, è scaduto di validità, per cui si rende necessario procedere alla sottoscrizione del presente Accordo di legalità, riproponendo i contenuti del precedente Protocollo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni;

che le parti intendono riproporre la sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa per le finalità suesposte;

che in data 15 luglio 2014 il Ministro dell'Interno ed il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa volto ad avviare una reciproca collaborazione per lo sviluppo di una coordinata azione di prevenzione dei fenomeni di corruzione e, più in generale, di indebita interferenza nella gestione della cosa pubblica;

che il settore dei contratti pubblici continua ad essere tuttora una delle aree più esposte ai tentativi di infiltrazione delle mafie, ma anche alle interferenze e pressioni dei comitati d'affari e della criminalità comune;

che, in linea con quanto disposto dalla Legge n. 190/2012, risulta fondamentale che alla repressione sul piano puramente penale si affianchi una capillare azione di prevenzione in via amministrativa che possa far leva non solo sul rafforzamento degli strumenti normativi, ma anche su quelli di carattere pattizio;



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

che appare, pertanto, strategico ampliare l'ambito di operatività dei Protocolli di legalità stipulati tra Prefetture e Stazioni appaltanti anche oltre il tradizionale campo delle infiltrazioni mafiose, per farne un mezzo di prevenzione di portata più generale, capace di interporre efficaci barriere contro le interferenze illecite nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;

che è interesse della parti promuovere ed avviare iniziative collaborative volte a potenziare la cornice di legalità nel segmento dei contratti pubblici, attraverso l'introduzione, accanto alle tradizionali clausole antimafia, di pattuizioni tese a rafforzare gli impegni alla trasparenza e alla legalità, pure in ambiti non strettamente riconducibili ai rischi di aggressione da parte del crimine organizzato;

che, in linea con la disciplina pattizia già vigente circa l'obbligo di denuncia dei tentativi di estorsione, appare opportuno introdurre nel presente Protocollo di legalità apposite clausole volte a riconoscere alla Stazione appaltante la potestà di azionare la clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta l'impresa non dia comunicazione del tentativo di concussione subito, risultante da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio nei confronti dell'amministratore pubblico responsabile dell'aggiudicazione;

che, per le finalità di cui sopra, appare indispensabile introdurre, altresì, nel presente Accordo, la possibilità per la Stazione appaltante di attivare lo strumento risolutorio in tutti i casi in cui, da evidenze giudiziarie consolidate in una misura cautelare o in un provvedimento di rinvio a giudizio, si palesino accordi corruttivi tra il soggetto aggiudicatore e l'impresa aggiudicataria;

che l'attivazione di tali strumenti risolutivi dovrà essere coordinata con i poteri attribuiti all'ANAC dal Decreto Legge n. 90/2014;

RITENUTO

che la rete di monitoraggio costituita al fine di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nella realizzazione delle opere pubbliche è



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

necessariamente una rete aperta alla successiva inclusione di altri soggetti in grado di contribuire alle esigenze prospettate;

che risulta indispensabile adottare con immediatezza le misure, anche organizzative, per la scrupolosa ed uniforme attuazione degli indirizzi di cui al citato Protocollo d'intesa del 15 luglio 2014, nello sforzo comune di prevenzione dei fenomeni di corruzione e realizzazione della trasparenza amministrativa, attraverso anche le attività di monitoraggio costante dei cantieri e delle imprese coinvolte nella esecuzione delle opere tramite i Gruppi Interforze di cui al Decreto Interministeriale 21.03.2017, concernente "Individuazione delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e istituzione, presso il Ministero dell'Interno, di un apposito Comitato di Coordinamento".

TUTTO CIO' PREMESSO

le Prefetture della Regione del Veneto;

la Regione del Veneto, anche in rappresentanza delle AULSS del Veneto e degli Enti Amministrativi Regionali di cui alla L.R. 18 dicembre 1993, n. 53 come modificata dalla L.R. 14 novembre 2018, n. 42;

l'ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni veneti;

l'UPI Veneto, in rappresentanza delle Province venete;

convengono di sottoscrivere il presente Protocollo d'intesa, riproponendo, con i necessari aggiornamenti ed integrazioni, i contenuti del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per una durata di tre anni.

ART. 1

Oggetto

Il presente Protocollo di legalità ha ad oggetto un potenziamento dei controlli antimafia, al fine di prevenire le infiltrazioni criminali ed assicurare il preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nell'ambito dei pubblici appalti.



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 2

Clausole e condizioni atti di gara

Le stazioni appaltanti si impegnano ad adottare e ad inserire negli atti di gara e nei contratti e/o nei capitolati speciali d'appalto, compatibilmente con la disciplina generale prevista dalla legge e con le disposizioni comunitarie in vigore per l'Italia, clausole e condizioni idonee ad incrementare la sicurezza degli appalti e la trasparenza delle relative procedure, soprattutto per quanto concerne la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, curandone l'applicazione.

Si impegnano, altresì, a concordare l'inserimento negli atti di gara e/o nei contratti di eventuali ulteriori clausole e condizioni che potranno in prosieguo essere suggerite dalle Prefetture.

Ai fini suindicati le stazioni appaltanti acquisiscono dalle imprese esecutrici degli appalti oggetto del presente "Protocollo di Legalità" i dati anagrafici della ditta, il codice fiscale, la matricola INPS, il codice cliente e la Posizione Assicurativa Territoriale INAIL, la documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda attraverso il D.U.R.C., nonché, nella fase dell'esecuzione, la documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

La documentazione in questione sarà tempestivamente inviata a cura della Stazione appaltante alla Prefettura, per le opportune verifiche anche da parte del "Gruppo Interforze" costituito presso le Prefetture, con il compito di svolgere attività di monitoraggio, prevenzione e repressione di violazioni alle disposizioni che regolano i contratti di appalto per lavori, servizi e forniture ed i rapporti di lavoro instaurati con le maestranze in materia di regolarità contributiva ed assicurativa, infortunistica e/o di malattie professionali.

Le stazioni appaltanti si impegnano sin d'ora a prevedere negli atti di gara e/o nei contratti:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- l'obbligo dell'appaltatore, ad inizio lavori, di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ai fini del rilascio della certificazione antimafia tramite la Banca Dati Nazionale e - per il successivo inoltro alla Prefettura - l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori e di subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti "sensibili" di cui all'Allegato 1, lettera A) - che forma parte integrante del presente Protocollo - nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- clausole risolutive espresse, da inserire anche nei subappalti, nei subcontratti, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, al fine di procedere automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito dell'esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, rese dalle Prefetture ai sensi del presente Protocollo.
- la previsione di un'apposita clausola in forza della quale, nel caso che le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all'uopo pervenire;
- ulteriori clausole con le quali le stazioni pubbliche appaltanti si riservano di valutare gli ulteriori ed eventuali elementi comunicati dalle Prefetture ai sensi dell'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini delle valutazioni circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico;
- l'invito alle ditte concorrenti di indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale), alle Casse Edili o ad altro Ente paritetico, se diverso



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

per categoria, con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione, anche per le imprese subappaltatrici;

- l'obbligo per l'impresa aggiudicataria di nominare un referente di cantiere, con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto di cantiere, contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti presso il cantiere (Allegato 1, lettera C), al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso di cui all'art. 93 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- un espresso riferimento a tutti gli obblighi derivanti dal presente accordo con l'impresa aggiudicataria.

Nel bando di gara verrà, inoltre, introdotta la clausola secondo la quale l'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; nel bando di gara sarà, altresì, specificato che gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

Nel bando verrà, altresì, introdotta una clausola che preveda il divieto alle imprese aggiudicatarie di subappaltare o subaffidare a favore di aziende già partecipanti alla medesima gara.

Si impegnano, altresì, a valutare la previsione che i bandi di gara ed i contratti contengano la clausola che preveda che la mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

ART. 3

Prevenzione interforze illecite ed oneri a carico della Stazione appaltante

- In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione dell'appalto di cui al presente Protocollo, la Stazione appaltante si impegna:



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

- a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

a) clausola n. 1: "Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p."

b) clausola n. 2: "La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p."

- Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del Decreto Legge citato in premessa



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 4

Modalità di trasmissione alle Prefetture delle informazioni relative alle ditte aggiudicatrici degli appalti ed alle attività imprenditoriali ritenute "sensibili"

Per consentire una più ampia e puntuale attività di monitoraggio preventivo ai fini antimafia, così come previsto dall'art. 1 del presente Protocollo, le stazioni appaltanti si impegnano ad una rigorosa e puntuale osservanza di quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, che configura in capo alle stesse l'obbligo di informare tempestivamente il Prefetto competente per territorio della pubblicazione del bando di gara, nel caso di opere pubbliche di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.

Per agevolare, in particolare, il monitoraggio preventivo delle cave maggiormente prossime alle aree di cantiere, la Regione del Veneto si impegna affinché sia fornito, a scadenze periodiche, alle Prefetture territorialmente competenti un quadro informativo esauriente sui soggetti concessionari, al fine di accertare l'effettiva titolarità delle attività di estrazione mineraria.

Le stazioni appaltanti comunicheranno tempestivamente alla Prefettura competente, tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A), ex art. 99 comma 2-bis, Dlgs 159/2011, secondo le modalità previste dal DPCM n.193 del 30.10.2014, ai fini delle verifiche di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, i dati di cui all'Allegato 1, lettera B), per ciascuna impresa esecutrice degli appalti, subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizio, come di seguito indicato:

- appalti di lavori di importo uguale o superiore a € 5.548.000,00;
- appalti di servizi e forniture di importo uguale o superiore a € 221.000,00;
- sub-contratti, anche sotto la soglia prevista all'art. 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, afferenti le cd. attività "sensibili" - elencati nell'Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo - (e tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale) di qualunque importo.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Per detti sub-contratti l'autorizzazione di cui all'art. 105 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. può essere rilasciata previa esibizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie, tenuto conto, in ogni caso, che l'autocertificazione può essere presentata solo in sostituzione della comunicazione antimafia al ricorrere dei presupposti previsti.

- Gli appalti di lavoro e servizi di importo inferiore a quelli indicati precedentemente, ove siano intervenuti patti e accordi per estendere le verifiche antimafia a settori ritenuti a rischio di infiltrazione mafiosa.

A tal fine, le parti si impegnano a verificare annualmente i settori ritenuti maggiormente a rischio e conseguentemente avviare iniziative pattizie di prevenzione antimafia più stringenti, con soglie di importo inferiore a quelli suindicati, in presenza di opere pubbliche di rilevante impatto che possano presentare maggiore rischio di esposizione a tentativi di infiltrazione.

Le parti, altresì, possono concordare di effettuare verifiche antimafia anche in fase antecedente all'aggiudicazione, nonché prevedere di estendere le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia anche alle tipologie di prestazioni di servizi e forniture non inquadrabili tra quelle ritenute "sensibili" - elencate nell' Allegato 1, lettera A) del presente Protocollo.

L'informazione antimafia va richiesta dai soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del citato D.Lgs. n. 159/2011, alla Prefettura secondo le modalità e le procedure previste dagli artt. 90 e 91 del predetto D.Lgs.

Sono sottoposti alla verifica antimafia i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011.

In particolare, le certificazioni antimafia dovranno essere richieste, attraverso la B.D.N.A., alla Prefettura della provincia nella quale hanno residenza o sede le persone fisiche o le società o i consorzi, le imprese appaltatrici, le associazioni, etc. dandone, altresì, notizia alla Prefettura della provincia ove si svolge l'opera o il servizio o la fornitura.

Nel caso di opere che interessano il territorio di più province (es. strade), al fine di consentire l'espletamento dei poteri di accesso nei cantieri, la stazione appaltante invierà alle Prefetture interessate un programma dei lavori, aggiornato trimestralmente, che consenta di avere cognizione dei territori interessati dai lavori, della tipologia degli stessi e dei tempi di realizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 52 e 52 bis, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

18 aprile 2013 “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. dall’art. 1, comma 52, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”, così come modificato dal successivo DPCM del 24 novembre 2016, “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, l’iscrizione delle imprese negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (“white list”) presso la Prefettura della provincia in cui l’impresa ha sede, per le attività indicate nel comma 53 della Legge citata, soddisfa i requisiti per l’informazione antimafia anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per cui essa è stata disposta.

ART. 5

Risoluzione del contratto

Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.

Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5.

Trovano, in ogni caso, applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016.



*Prefettura della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

ART. 6

Tracciabilità dei flussi finanziari

Nell'ottica della prevenzione di infiltrazioni criminali negli appalti, subappalti, forniture e servizi, nonché nella concessione di finanziamenti pubblici, anche europei, da perseguire anche attraverso lo strumento della "tracciabilità dei flussi finanziari", nelle transazioni finanziarie connesse, in particolare, ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di beni, le stazioni appaltanti si impegnano a rispettare gli adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie", come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in Legge 17 dicembre 2010, n. 217, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza".

Nell'ambito di detti adempimenti le suddette stazioni appaltanti devono verificare che nei contratti sottoscritti dagli appaltatori con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese sia stata inserita, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume detto obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per le medesime finalità e per prevenire, altresì, eventuali fenomeni di riciclaggio, nonché altri gravi reati, i soggetti aderenti al presente Protocollo si impegnano ad effettuare i pagamenti o le transazioni finanziarie esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati di cui all'art. 3 comma 2, lett. a) e b) del D.Lgs. 231/2007, cioè banche e Poste Italiane S.p.A.

Le stazioni appaltanti richiameranno il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle imprese contraenti con previsione, in caso di violazione, della risoluzione immediata del vincolo contrattuale o della revoca dell'autorizzazione al subappalto/subcontratto.

I soggetti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a far sì che i committenti, i contraenti ed i subcontraenti, ognuno per quanto di propria spettanza, custodiscano in maniera ordinata e diligente la documentazione (ad es. estratto conto) che attesta il rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai contratti di esecuzione di lavori e di prestazioni di servizi e di forniture, in modo da agevolare le eventuali verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli.



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

Le parti si impegnano altresì a promuovere incontri formativi sulla prevenzione di fenomeni di riciclaggio e sugli altri contenuti del presente Protocollo a sostegno delle realtà amministrative operanti sul territorio regionale.

ART. 7

Efficacia del Protocollo di legalità

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà effetto immediato e avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data odierna.

Le parti si impegnano ad avviare, tre mesi prima della scadenza del Protocollo, un confronto per il rinnovo dello stesso.

Venezia,

Letto, approvato e sottoscritto



*Prefetture della
Regione Veneto*



REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VENEZIA

IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE DEL VENETO

IL PREFETTO DI VERONA

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
DELLE PROVINCE
DEL VENETO

IL PREFETTO DI PADOVA

IL PREFETTO DI VICENZA

IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
REGIONALE COMUNI DEL VENETO

IL PREFETTO DI TREVISO

IL PREFETTO DI ROVIGO

IL PREFETTO DI BELLUNO

ALLEGATO 1

A) ELENCO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI RITENUTE "SENSIBILI"

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;
- fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di conglomerato bituminoso;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo;
- servizio di autotrasporto;
- guardiania di cantiere;
- fornitura di servizi, di logistica, di supporto, di vitto e di alloggio di personale;
- fornitura e trasporto di acqua nonché la somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

B) RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA ATTRAVERSO LA BANCA DATI E TRASMISSIONE DI ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

Per il rilascio delle certificazioni antimafia ai sensi del presente protocollo sarà indispensabile che le Stazioni Appaltanti dopo le procedure di autenticazione previste inseriscano nella B.D.N.A. i dati di cui al comma 1 del DPCM n.193 del 30.10.2014, preventivamente acquisiti dalle imprese, fra cui le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. attestanti i dati previsti dall'art. 85 del Dlgs 159/2011 e ss. mm., nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa, l'indicazione della tipologia di documentazione antimafia richiesta e, ove previsto dalle disposizioni di legge o altri provvedimenti attuativi, la Prefettura-UTG designata. Per ogni singola impresa comunque impiegata nella realizzazione dell'opera pubblica – anche per gli affidamenti o sub affidamenti – dovranno essere forniti per le opportune verifiche del Gruppo Interforze i seguenti dati:

Per tutte le Ditte o Società:

- codice fiscale;

- matricola INPS;
- codice cliente e posizione assicurativa territoriale INAIL;
- documentazione che attesti la regolarità contributiva dell'azienda, attraverso il D.U.R.C.;
- in fase di esecuzione, documentazione che certifichi la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente e dell'I.V.A. dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di appalto-subappalto.

Affidamenti – sub affidamenti:

- eventuale ATI o consorzio di appartenenza;
- eventuale quota di partecipazione all'ATI;
- ruolo di impresa appaltatrice o subappaltatrice;
- impresa da cui ha ottenuto l'affidamento (lavoro, fornitura o servizio);
- oggetto;
- data della richiesta;
- data dell'aggiudicazione;
- importo.

C) DATI CONTENUTI NEL “RAPPORTO DI CANTIERE”

1. Il c.d. “rapporto di cantiere” dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta incaricata, delle targhe (o telai) dei mezzi giornalmente presenti in cantiere, dell'impresa e/o di eventuali altre ditte che operano in regime di affidamento, subappalto o assimilabile nella settimana di riferimento, e degli ulteriori veicoli che comunque avranno accesso al cantiere, nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo.
2. I mezzi dei fornitori e dei terzi trasportatori per le forniture necessarie ai cantieri le cui targhe non sono preventivamente note, saranno identificati mediante il documento di trasporto ed il Referente di cantiere giustificherà, ove necessario, la ragione delle forniture alle Forze di Polizia.



COMUNE DI VENEZIA

CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNO

Approvato con deliberazione di G.C. n. 703 del 20.12.2013,
modificato con deliberazioni di G.C. n. 21 del 31.01.2014, n. 291
del 12.09.2018, n. 314 del 10.10.2018 e n. 78 del 13.04.2023

Art. 1 *Disposizioni di carattere generale*

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice di comportamento interno", dà attuazione e applicazione integrale, nella scrivente Amministrazione, al Codice di comportamento dei /delle dipendenti pubblici/che emanato con D.P.R. 16.4.2013, n. 62, ed integra, mediante ulteriori aggiuntive previsioni, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, in quel Codice definiti, che i/le pubblici/e dipendenti, anche dirigenti, e assimilati sono tenuti/e ad osservare, in attuazione dell'art. 54, comma 5, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" approvate dalla CIVIT con delibera n. 75/2013.

Art. 2 *Ambito di applicazione*

1. Il presente Codice di comportamento interno e il Codice di cui al D.P.R. n. 62/2013 si applicano, in quanto compatibili, oltre che a tutti i soggetti assimilati ad opera dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R. 62/2013 (i/le collaboratori/collaboratrici o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, i/le titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, i/le collaboratori/collaboratrici a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione) anche ai/alle prestatori/prestatrici di lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. Lgs. 274/2000, nonché agli/alle stagisti/ e ospitati/e dall'Ente e i/e volontari/ie in servizio civile. A tale fine, negli atti con i quali si instaurano i suddetti rapporti, l'Amministrazione inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

Pertanto, laddove nel prosieguo del presente Codice si farà menzione del/della "dipendente", tale dicitura dovrà intendersi riferita anche ai/alle dirigenti e a tutti soggetti assimilati indicati al capoverso precedente.

Art. 3 *Principi generali*

1. Il/La dipendente osserva la Costituzione, servendo la Repubblica e la comunità veneziana in particolare, con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il/La dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Il/La dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, lealtà, diligenza, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

2. Il/La dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell' amministrazione di appartenenza.

3. Il/La dipendente esercita il diritto di critica, in qualità di cittadino/a, in ogni ambito, fermi restando gli obblighi di comportamento nei confronti del proprio datore di lavoro.

4. Nei rapporti con i/le destinatari/e dell'azione amministrativa, il/la dipendente preserva l'immagine dell'Amministrazione, astenendosi da commenti o prese di posizioni che possano nuocere all'operato e all'immagine dell'Amministrazione.

Art. 4 *Regali, compensi e altre utilità*

1. Nell'ambito delle prescrizioni dell'art. 4 del Codice di cui al D.P.R. 62/2013, fra le "altre utilità" vanno ricompresi anche vantaggi, benefici o favori di qualsiasi genere, anche a prescindere dalla regalia di oggetti materiali o denaro.

2. Il/la dipendente, nei confronti di soggetti interni ed esterni all'amministrazione, tiene un comportamento chiaro e rigoroso con riferimento all'eventualità di un'offerta di regali, compensi, altre utilità o scambi di favori, astenendosi prudentemente da atteggiamenti che possano destare ambiguità, suscitare aspettative in tal senso o costituire esempio negativo nei confronti di colleghi e cittadini. Anche con riferimento alle situazioni di rischio di cui al presente comma, egli/ella tiene sempre presente il proprio *status* di dipendente pubblico/a al servizio esclusivo della Nazione e i conseguenti obblighi, nel contesto dei principi generali di cui all'art. 3 del Codice di cui al D.P.R. 62/2013.

3. I regali ricevuti al di fuori dei casi consentiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali o di beneficenza.

Art. 5 *Comportamento nei rapporti privati e nell'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media*

1. Fermo restando il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ai sensi dell'art. 21 della Costituzione, nei rapporti privati che abbiano una rilevanza o risonanza pubblica e nell'uso dei mezzi di comunicazione, il/la dipendente, qualificandosi tale, non assume comportamenti che siano offensivi o che possano ledere l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione.

2. Durante l'orario di lavoro il/la dipendente utilizza con diligenza e cura le tecnologie informatiche messe a disposizione dall'Amministrazione, solo ed esclusivamente per finalità lavorative, evitando gli sprechi e ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientate all'efficienza energetica (ad esempio provvedendo a disattivare i dispositivi elettronici al termine del proprio orario di lavoro in ufficio). Nell'utilizzo dei dispositivi il/la dipendente osserva, altresì, il vigente Regolamento per l'utilizzo delle dotazioni informatiche e di telecomunicazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 24 luglio 2019 e succ. mod. e int..

3. Il/La dipendente utilizza la intranet Altana nel rispetto dei vincoli posti dall'Amministrazione (vd. Altana al *link*: <https://intranet.comune.venezia.it/node/5662>).

4. Anche fuori dal luogo e dall'orario di lavoro, il comportamento del/della dipendente deve essere decoroso, dignitoso e improntato alla correttezza verso l'ente. Il/La dipendente si astiene dal rendere pubblico con qualunque mezzo, compresi il web o i social network, i blog o i forum, commenti, informazioni e/o foto/video/audio che possano ledere l'immagine dell'amministrazione, l'onorabilità dei colleghi, nonché la riservatezza o la dignità delle persone. Il/La dipendente si astiene, inoltre, dal riportare commenti, informazioni d'ufficio o notizie che rappresentino una violazione del segreto d'ufficio e del corretto trattamento dei dati personali o impediscano la continuità e regolarità dell'azione amministrativa.

5. Il/La dipendente che accede ad un *social network* con un *account* personale per propri interessi, non lo utilizza dal luogo di lavoro e, nel caso possa essere comunque identificato/a dagli altri utenti dello stesso *social network* come un/una dipendente pubblico/a, tiene conto che, anche in un contesto chiuso, lo spazio virtuale è uno spazio pubblico e come tale va considerato, e si impegna a mantenere un comportamento corretto e ad utilizzare forme di comunicazione dal contenuto non offensivo e rispettoso, ispirato all'equilibrio, alla ponderatezza, al rispetto delle opinioni altrui, attenendosi ai limiti di continenza formale e sostanziale e mantenendo un atteggiamento responsabile, consapevole e misurato.

Art. 6 *Rapporti con il pubblico*

1. Il/La dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del *badge* o di altro supporto identificativo messo a disposizione dall'Amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei/delle dipendenti. Egli/Ella opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa, accurata e tempestiva possibile.

2. Il/La dipendente osserva il segreto d'ufficio secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e come previsto anche dall'art. 12, comma 5, del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e del CCNL.

Art. 7 *Comportamento in servizio*

1. Il/La dipendente collabora con i colleghi e superiori e in caso di nuova assegnazione di colleghi/e o passaggio di consegne si impegna a fornire ogni informazione e a consegnare la documentazione necessaria al proficuo assolvimento dei compiti d'ufficio.

2. Il/La dipendente si adopera per evitare sprechi e disconomie nell'acquisto, nel consumo, nell'utilizzo e nella fruizione dei beni dell'Amministrazione.

3. Il/La dipendente mantiene un atteggiamento di rispetto e correttezza nei confronti di colleghi/e e di cittadini/e, evitando discorsi tali da gettare discredito nei confronti di colleghi/e o di cittadini/e ovvero fomentatori di discordie. Il/La dipendente mantiene in servizio un abbigliamento dignitoso.

4. Il/La dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, esercitando correttamente il diritto e secondo modalità che arrechino il minor aggravio possibile all'Amministrazione e nel rigoroso rispetto dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento. Per la fruizione dei permessi previsti dalla L. 104/1992 il/la dipendente è tenuto/a, salve dimostrate situazioni di urgenza, a comunicare al/alla dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, con una programmazione mensile se possibile in riferimento all'arco temporale del mese successivo, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa. Il/la dipendente utilizza i suddetti permessi previsti dalla L. n. 104/1992 al solo scopo di assistere il/la congiunto/a in condizione di grave disabilità e a condizione che costui/costei non sia ricoverato/a a tempo pieno, salve le eccezioni previste.

5. Il/La dipendente non rilascia interviste inerenti la materia dell'ufficio di appartenenza a *mass media* senza prima aver consultato il proprio direttore o il Direttore Generale, nel caso dei direttori, ed averne concordato il contenuto.

6. Il/La dipendente e/o il/la dirigente si attengono alle prescrizioni del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), dando attuazione, per quanto di loro competenza, alle misure di prevenzione previste dallo stesso, compresi gli adempimenti concernenti la pubblicazione obbligatoria dei dati, atti e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria. Il/La dipendente e/o il/la dirigente assumono un comportamento collaborativo nel garantire al cittadino l'esercizio del diritto di accessibilità totale, dando corretta attuazione ai procedimenti di accesso civico generalizzato.

6-bis. Il/La dipendente e/o il/la dirigente si attengono alle prescrizioni discendenti dalla vigente normativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali e, nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o connessi all'esercizio di pubblici poteri, agiscono nel rispetto dei principi posti dall'ordinamento giuridico interno, europeo ed internazionale a tutela del diritto alla protezione dei dati personali.

7. Il/La dipendente e/o il/la dirigente collaborano con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e con la struttura organizzativa di supporto, comunicando le informazioni richieste e indicando anche le criticità che dovessero rilevarsi, al fine di garantire il miglioramento dell'efficacia del Piano.

8. Fra gli altri, il/la dipendente o il/la dirigente che svolge attività in materia di concorsi, prove selettive, formazione graduatorie relative agli stessi ovvero per l'accesso a finanziamenti o altri benefici economici, nelle fasi delle procedure di sua competenza, è tenuto/a all'assegnazione casuale delle istruttorie, alle nomine dei componenti di commissioni di concorso e prove selettive previa valutazione dei *curricula*, alla pubblicizzazione degli esiti delle procedure, alla dichiarazione scritta di assenza di conflitto nei confronti dei soggetti che presentano istanze, alla presenza in commissione, per incarichi ricorrenti, di personale non appartenente al servizio promotore l'affidamento.

9. Per quanto riguarda la nomina dei componenti di commissioni di gara, di concorso o per l'erogazione di benefici economici a diverso titolo nonché all'assegnazione agli uffici, tra gli altri, che trattano l'accesso a tali benefici, il/la dipendente o il/la dirigente che si occupa della relativa procedura osserva le norme vigenti in materia ed in particolare

l'art. 35, comma 3, e l'art. 35-bis del D. Lgs. 165/2001 come aggiunto dall'art. 1, comma 46, della L. 190/2012.

10. Il/La dipendente e/o il/la dirigente collaborano positivamente e senza frapporte ostacoli all'attuazione della rotazione del personale dipendente e/o dirigenziale nelle aree di rischio individuate dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT), dando pronta esecuzione ed attuazione alle disposizioni o direttive dell'Amministrazione al riguardo, secondo le proprie competenze, con particolare riferimento alle previsioni del Piano nazionale anticorruzione e al citato PTPCT adottato dall'Amministrazione.

11. Il/La dipendente si rende disponibile a partecipare ad appositi momenti formativi in materia di codici di comportamento, di anticorruzione e in materia di protezione dei dati personali proposti dall'Amministrazione e si impegna ad assimilare e a mettere in pratica proficuamente quanto appreso in tali occasioni. L'Ente prevede, altresì, lo svolgimento di cicli formativi, la cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità dei dipendenti e dei dirigenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico.

12. Il/La dipendente e il/la dirigente osservano i criteri, le prescrizioni e le procedure relativi al conferimento nonché all'autorizzazione degli incarichi extraistituzionali non vietati, contenuti, oltre che nelle norme di legge, nel "Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente", nel "Regolamento per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale". Essi/esse formulano le istanze di autorizzazione e le comunicazioni per incarichi non soggetti ad autorizzazione, inviandole con preavviso di 30 giorni alla Struttura competente in ambito Risorse Umane e ai rispettivi Direttori/Dirigenti, fornendo con completezza e buona fede tutte le informazioni e la documentazione necessarie alla cognizione e valutazione delle stesse da parte dell'Amministrazione, evitando attentamente di presentare erroneamente la comunicazione prevista per gli incarichi esclusi dall'autorizzazione in luogo della corretta istanza di autorizzazione nei casi in cui quest'ultima sia invece richiesta dalle citate norme di legge e regolamentari. Essi/e adempiono alle disposizioni dell'Amministrazione, con riguardo anche alle richieste che pervengano da parte della stessa di dichiarazione degli incarichi svolti.

13. Il/La dipendente si astiene dalla trattazione di ogni pratica per la quale possa sussistere conflitto di interessi, quest'ultimo come definito all'art. 6, comma 2, e all'art. 7 del Codice di cui al D.P.R. 62/2013. Il/La responsabile del procedimento, il/la titolare dell'ufficio competente ad adottare un provvedimento finale ed i/le titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali hanno l'obbligo di astensione nel caso di conflitto di interesse, anche potenziale e in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza". I/Le dipendenti/dirigenti devono segnalare l'eventuale potenziale conflitto d'interesse al/alla dirigente/direttore competente, il/la quale valuterà se la situazione realizza un conflitto idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. In particolare i/le dipendenti/dirigenti si attengono a quanto previsto al riguardo nel vigente PTPCT adottato dall'Amministrazione.

14. Il personale che svolge attività di natura tecnico-professionale o che è impiegato presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici non deve usare

informazioni, in suo possesso per ragioni di ufficio, che possano discriminare o favorire gli altri.

15. Il/La dipendente rende le dichiarazioni previste dall'art. 5, comma 1, del Codice di cui al D.P.R. 62/2013 circa la propria adesione o appartenenza ad associazioni o organizzazioni i cui ambiti possano interferire con le attività dell'ufficio, eccettuati partiti politici o sindacati, e dall'art. 6, comma 1 dello stesso (relativo a interessi finanziari e conflitti di interesse), circa i rapporti di collaborazione, propria o di parenti, congiunti e affini, con soggetti privati negli ultimi tre anni in qualunque modo retribuiti, al/alla proprio/a dirigente di riferimento, mentre il/la dirigente deve rendere tali dichiarazioni al Direttore Generale.

16. E' fatto divieto al/alla dipendente porre in essere condotte discriminatorie, afflittive, sanzionatorie o ritorsive nei confronti di altro/a dipendente (cosiddetto/a *whistleblower*) che abbia segnalato all'amministrazione, all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denunciato all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile la commissione di un illecito. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del/della segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del/della segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del/della segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del/della segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Il/La dipendente, segnalante illeciti, che subisce condotte discriminatorie, afflittive, sanzionatorie o ritorsive ha facoltà di comunicare all'ANAC l'adozione di tali misure ritenute ritorsive.

Qualora al termine del procedimento penale, civile, contabile o disciplinare ovvero all'esito dell'attività di accertamento dell'ANAC risulti l'infondatezza della segnalazione e che la stessa non è stata effettuata in buona fede, la segnalazione effettuata integra comportamento contrario ai doveri d'ufficio e dà luogo a responsabilità disciplinare accertata all'esito di procedimento disciplinare.

Coloro che a qualsiasi titolo sono coinvolti/e nella gestione della segnalazione del/della *whistleblower* sono tenuti/e a rispettare l'obbligo di riservatezza nonché ad osservare scrupolosamente la disciplina interna e le misure di sicurezza adottate dall'Amministrazione a tutela di chi segnala illeciti, pena l'incorrere in responsabilità disciplinare e ferme restando le ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

17. E' fatto divieto al/alla dipendente, che negli ultimi tre anni di servizio ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione, svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi dall'Amministrazione con l'apporto decisionale del/della dipendente, ai sensi dell'art. 53, comma 16 *ter*, del D. Lgs. 165/2001.

18. Il/La dipendente utilizza il materiale o le attrezzature, anche informatiche, i servizi telematici (fra cui la posta elettronica, internet e intranet) e telefonici, nonché le fotocopiatrici, di cui dispone per ragioni di ufficio, nel rispetto dei vincoli dell'amministrazione e ai soli fini istituzionali, in coerenza con le mansioni a cui è adibito/a.

19. Il/La dipendente è tenuto/a a comunicare all'amministrazione la sussistenza a suo carico di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

Art. 7-bis *Gestione presenze/assenze del personale*

1. I dipendenti che svolgono attività relative alla gestione delle presenze/assenze del personale devono attenersi alle seguenti norme comportamentali:

- a) mantenere un comportamento imparziale evitando favoritismi nei confronti dei colleghi;
- b) inserire i giustificativi solo in presenza di idonea documentazione debitamente compilata e firmata dal responsabile competente;
- c) segnalare al dirigente il mancato rispetto delle disposizioni di servizio previste nelle circolari interne in materia di presenze/assenze ed ogni comportamento non rispettoso delle regole sulla corretta rilevazione della presenza in servizio.

2. Il settore istituzionalmente preposto al controllo ispettivo della presenza dei dipendenti realizza n. 2 ispezioni mensili nelle diverse sedi comunali finalizzate a verificare la corretta presenza in servizio del personale e nel caso rilevi anomalie lo comunica formalmente al dirigente competente per i seguiti. Ciascun/a dirigente effettua controlli periodici sul personale assegnato al fine di verificare la corretta presenza in servizio e rilevare eventuali assenze arbitrarie dal posto di lavoro, e pone in essere tutte le misure a ciò idonee, con particolare riferimento al personale assegnato a sedi decentrate.

3. Ciascun responsabile sorveglia sulla corretta rilevazione della presenza in servizio, sulla rigorosa osservanza da parte del personale assegnato delle formalità in materia di giustificazione e documentazione delle assenze, nonché vigila sulla fruizione dei permessi di astensione dal lavoro comunque denominati, accertando, in particolare, il corretto uso da parte dei dipendenti dei permessi e la relativa conformità alle disposizioni di legge, di regolamento o di contratto collettivo. I responsabili sensibilizzano altresì il personale assegnato sull'importanza del rispetto delle prescrizioni in materia di orario di lavoro e di rilevazione della presenza in servizio prospettando le responsabilità nelle quali si incorre in caso di violazioni di tali regole secondo l'ordinamento generale.

4. Nell'ambito delle formalità per la rilevazione delle presenze, il/La dipendente timbra il proprio cartellino "in entrata" e si reca con sollecitudine nel proprio ufficio, astenendosi dal compiere successivamente alla timbratura attività che ne ritardino l'effettiva presa servizio. In occasione della timbratura "in uscita", il/La dipendente non indugia nei pressi del rilevatore in attesa del trascorrere dei minuti. Il/La dipendente non introduce nell'ingresso della sede di lavoro cicli e motocicli.

5. Il/la dipendente non abbandona la sede di lavoro, né si allontana temporaneamente dalla medesima, senza la preventiva autorizzazione del dirigente o di suo delegato e senza aver debitamente rilevato l'uscita mediante il cartellino delle presenze. Nel caso di dipendenti che espletano normalmente la propria attività lavorativa all'esterno, le modalità di autorizzazione sono definite dai rispettivi dirigenti. Durante le attività esterne ai dipendenti è categoricamente vietato effettuare commissioni di alcun tipo per finalità non lavorative.

Art. 7-ter *Azioni volte a prevenire possibili fenomeni di molestie sul luogo di lavoro*

1. Ogni dipendente ispira il proprio comportamento in servizio ai valori del Codice di Condotta contro le molestie sessuali approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 121 del 22/10/2001 ed ev. succ. mod. e int., evitando e contrastando condotte moleste, discriminatorie od offensive dell'onore e della dignità altrui e tenendo atteggiamenti improntati al dialogo, alla comunicazione e al rispetto.

2. Nei confronti dei dipendenti o delle dipendenti autori di molestie si applicano le misure disciplinari previste dalle leggi e dai contratti; analogo trattamento è previsto a sanzione di ogni comportamento configurabile come vendetta o persecuzione, ritorsione diretta o indiretta nei confronti di un/una dipendente che ha sporto denuncia di molestia.

3. Al fine di favorire la diffusione di una cultura volta al rispetto della persona, l'Amministrazione adotta iniziative formative per promuovere la conoscenza e la consapevolezza sul tema delle molestie, sulla loro gravità e le loro conseguenze, di modo che tali comportamenti non vengano nascosti e/o minimizzati e per prevenire comportamenti e linguaggi ostili, degradanti, umilianti, offensivi.

4. L'Amministrazione si impegna a dare ampia informazione ai propri dipendenti e dirigenti del presente Codice di comportamento e del Codice di Condotta contro le molestie sessuali citato al comma 1, tramite pubblicazione in Altana, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.

Art. 8 *Disposizioni particolari per i/le dirigenti*

1. Il/La dirigente opera per un proficuo inserimento lavorativo del personale di assegnazione e pone in essere le iniziative necessarie a promuovere il massimo rendimento lavorativo di tale personale.

2. Il/La dirigente adotta tutti i comportamenti utili affinché i/le dipendenti siano informati sui propri diritti ed obblighi connessi alla presenza in servizio e pone in essere le misure di cui all'art. 7-bis, comma 2, del presente Codice.

3. Il/La dirigente è tenuto/a a rilevare eventuali comportamenti negligenti dei/delle dipendenti anche in tema di timbrature e in generale di registrazione delle presenze e autorizzazione delle assenze.

4. Il/La dirigente osserva le disposizioni di legge in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati e

rende le dichiarazioni prescritte dalle norme di legge ed, in particolare, dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013 e le dichiarazioni per la pubblicità dei dati di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 33/2013, oltre a quelle per la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale di cui all'art. 17, comma 22, della L. 127/1997, dell'art. 2 della L. 441/1982 e dell'art. 13, comma 3, del Codice di cui al D.P.R. 62/2013.

5. Il/La dirigente osserva, inoltre, e vigila sul rispetto delle citate regole in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei/delle propri/e dipendenti, anche in part-time, al fine di evitare pratiche non consentite.

6. Il/La dirigente fa in modo che i carichi di lavoro siano ripartiti equamente fra i/le dipendenti, fermo restando il rispetto dei profili professionali e dei livelli contrattuali corrispondenti. Egli/Ella tiene conto dei carichi di lavoro assegnati ai/alte dipendenti anche nell'ambito della misurazione e valutazione della *performance*.

7. I/Le direttori/direttrici, in particolare, adottano comportamenti esemplari per l'intera struttura, mantengono buoni rapporti di collaborazione con i colleghi e si astengono dall'effettuare colloqui selettivi con il personale non assegnato a loro, facendo riferimento all'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale.

Art. 9 *Vigilanza e monitoraggio*

1. Ai sensi dell'[articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), vigilano sull'applicazione del presente Codice di comportamento interno nonché del Codice di cui al D.P.R. 62/2013 da parte dei/delle dipendenti assegnati/e i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina. I/Le dirigenti tengono conto delle violazioni dei Codici ai fini non solo della tempestiva attivazione del procedimento disciplinare, ma anche, una volta accertate e sanzionate, della valutazione individuale del/della singolo/a dipendente.

2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, l'Amministrazione si avvale dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'[articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001](#) che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.

Art. 10 *Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice*

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice di comportamento interno oltre che dal Codice di cui al D.P.R. 62/2013, integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Fermo restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del/della pubblico/a dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Tale violazione rileva, inoltre, anche in ordine alla misurazione e valutazione della *performance* secondo quanto già indicato con riferimento alla vigilanza e monitoraggio.

Art. 11 Disposizioni finali

1. L'Amministrazione dà la più ampia diffusione al presente Codice di comportamento interno, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti/e i/le propri/e dipendenti e ai/alle titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai/alle titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici dell'amministrazione, ai/alle collaboratori/collaboratrici a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione, nonché ai soggetti di cui all'art. 2 del presente Codice di comportamento interno. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, o all'atto che instaura il rapporto, consegna e fa sottoscrivere ai/alle nuovi/e assunti/e, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento interno.

2. Il presente Codice è aggiornato su proposta del Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale, quale responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari, individuato all'art. 25 *quater* del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (delibera di G.C. 16/2006 come mod. e integr. in particolare dalle delibere di G.C. 423/2012, e 486/2012 e 186/2016), del Direttore Generale e del Responsabile anticorruzione. I pareri sull'applicazione del presente Codice sono resi dal Direttore dell'Area Sviluppo Organizzativo, Risorse Umane e Sociale, quale responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari.

3. Il presente Codice di comportamento interno viene adottato con regolamento della Giunta Comunale. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Informativa per il trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla fornitura di beni e servizi, della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dott. Michele Casarin cultura@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti/attività connesse alla fornitura di beni e servizi con pubblicazione e archiviazione dati, raccolta dati presenti nelle autocertificazioni, preventivi, nelle convenzioni, pubblicati nelle determinazioni. Verifiche successive agli affidamenti.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, indirizzo e-mail, numero cellulare);
- dati relativi a condanne penali e reati (dati giudiziari).

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici (ANAC, INPS-INAIL, Regioni, Procura della Repubblica, Agenzia delle entrate, Camera di Commercio).

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di **ottenere il servizio e/o di svolgere la prestazione**, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Cultura dott. Michele Casarin e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.